

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta dai Magistrati

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Consigliere	Rossana Rummo	
Primo Referendario	Rossana De Corato	
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Primo Referendario	Carmelina Addresso	Relatore
Primo Referendario	Michela Muti	

a seguito della camera di consiglio del 28 settembre 2018 ha adottato la seguente deliberazione

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art.1, co.166, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art.7 della legge n.131/2003;

VISTO l'art. 148-bis del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO l'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011;

VISTA la legge n.213 del 7 dicembre 2012;

VISTA l'ordinanza n. 100/2018 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Carmelina Addresso;

FATTO

Con delibera n.81/PRSP/2016 questa Sezione procedeva all'esame del piano di rientro del Comune di Alliste (delibera C.C. n. 29 del 23 novembre 2015).

Il piano prevedeva il superamento della crisi di liquidità dell'ente, rilevata da questa Sezione con delibera n.194/PRSP/2015, attraverso il pagamento dei residui debiti certi, liquidi ed esigibili pari ad euro 145.564,92 (tra i quali euro 61.774,28 oggetto di contenzioso pendente) secondo la seguente scansione temporale: euro 12.495,54 nel 2016, euro 80.660,00 nel 2017 ed euro 52.409,32 nel 2018.

Per il pagamento dei debiti esigibili (euro 145.564,92) e, inoltre, per il rimborso dell'anticipazione di tesoreria utilizzata (pari ad euro 1.146.599,64) e la ricostituzione dei fondi vincolati (euro 147.303,99) e, quindi, per il ripiano del complessivo debito di cassa esistente (euro 1.439.468,55), il piano di rientro prevedeva le seguenti entrate: euro 600.000,00 derivanti da accertamenti e riscossioni di tributi locali; euro 100.000,00 derivanti da alienazioni immobiliari; euro 618.000,00 per minore spesa complessiva, nel triennio 2016/2018, a seguito di rinegoziazione dei mutui consentita dal D.L. n.78/2015. Ad integrazione delle misure indicate, il Comune di Alliste dichiarava di prevedere il raggiungimento dell'obiettivo fissato anche attraverso una politica contenitiva della spesa.

La Sezione approvava il suddetto piano rilevando che *"Il piano di rientro in esame, come già indicato, non prevede una precisa scansione cronologica e obiettivi intermedi in relazione all'integrale rimborso della anticipazione di tesoreria e alla completa ricostituzione dei fondi vincolati utilizzati. L'obiettivo finale dovrà essere quindi raggiunto riducendo progressivamente e proporzionalmente, per ciascun semestre interessato dal piano di rientro (anni 2016/2018), ferma restando la prevista scansione per il pagamento dei debiti esigibili, l'attuale esposizione (anticipazione di tesoreria per euro 1.146.599,64; fondi vincolati utilizzati per euro 147.303,99). Tale aspetto sarà oggetto di attenzione in occasione di ciascun monitoraggio semestrale sulla base dei dati che verranno forniti dall'ente. Analoga attenzione sarà riservata da questa Sezione alla questione della tempestività dei pagamenti e al pagamento dei debiti che diventeranno certi, liquidi ed esigibili durante la vigenza del piano di rientro in esame. L'attività di risanamento richiesta, consistente nella soluzione dei gravi problemi di liquidità che affliggono da tempo l'ente, infatti, non potrà certamente dirsi realizzata nel caso in cui l'ente si trovi costretto ancora ad avvalersi della anticipazione di tesoreria o di fondi vincolati e in*

presenza di nuovi debiti certi, liquidi ed esigibili sostitutivi, parzialmente o totalmente, di quelli attualmente presenti."

Con delibera n.13/PRSP/2017 veniva accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano di rientro per il primo semestre 2016 (relazione trasmessa con nota prot. 4331 del 11.07.2016).

Successivamente, con delibera n. 50/PRSP/2017, questa Sezione procedeva all'esame della relazione di monitoraggio del secondo semestre, accertando il parziale raggiungimento degli obiettivi intermedi, con riferimento alla mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria, alla presenza di debitoria di nuova formazione di importo rilevante ed alla scarsa riscossione delle entrate tributarie e da evasione.

Del pari, con delibera n. 116/2017/PRSP, relativa al terzo semestre di piano, si accertava il parziale raggiungimento degli obiettivi intermedi, con riferimento alla persistenza di una critica situazione di cassa che determinava il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria e la mancata integrale restituzione della stessa a fine esercizio.

Con delibera n. 51/PRSP/2018, la Sezione accertava il raggiungimento degli obiettivi intermedi del quarto semestre.

Infine, con nota prot. 4695 del 31/07/2018 (prot. c.d.c. 2226 del 01.08.2018), l'ente trasmetteva la relazione relativa al monitoraggio del quinto semestre del piano di rientro (dal 1.01.2018 al 30.06.2018).

Con nota prot. c.d.c. n. 2300 del 8.08.2018 il Magistrato istruttore sottolineava l'esigenza di chiarire alcuni profili di criticità. L'Ente forniva riscontro con la nota prot. n. 5650 del 14.09.2018 (prot. c.d.c. n. 3118 del 17.09.2018) a firma del Responsabile del settore gestione risorse.

DIRITTO

L'art.1, co.166, della legge n.266/2005 stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*.

L'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000 (inserito dall'art.3 del D.L. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge n.266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art.119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art.148-bis prevede, infine,

che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art.244 del D.Lgs. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. 267/2000.

Come sottolineato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. sent n.60/2013, n.198/2012, n. 39/2014), il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità- da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie- e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. A tal fine è fatto obbligo all'Ente controllato, in caso di accertamento da parte della Sezione di violazioni di norme finalizzata a garantire la regolarità della gestione finanziaria e di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, di adottare i provvedimenti necessari per l'eliminazione e per il ripristino degli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.



Per tali ragioni, l'art.3 del D.L. 174/2012 (inserendo l'art.148-bis nel D.Lgs. 267/2000), ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e ha determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art.148-bis prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, il dissesto dell'ente (art.6 del D.Lgs. 149/2011).

La valenza cogente del controllo previsto dall'art 148 bis Tuel (e rafforzato dalla previsione dell'art 6 d.lgs 149/2011) si inserisce in maniera coerente -in rapporto da mezzo a fine- nel quadro delineato dall'art 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, che, all'art 97 comma 1 Cost., impone a tutte le pubbliche amministrazioni di garantire l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, in linea con l'ordinamento dell'Unione europea.

Considerato, inoltre, che, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art.7, co.7, della legge n.131/2003, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione delle misure previste dall'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000 o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Premesso quanto sopra, la Sezione ha proceduto, ai sensi dell'art 6 co. 2 d. lgs 149/2011, all'esame del monitoraggio relativo al quinto semestre del piano di rientro elaborato dal Comune di Alliste per il triennio 2016/2018 (periodo 1.01.2018 al 30.06.2018).

1. Situazione di cassa.

Alla data di approvazione del piano, l'ente presentava un debito di cassa - costituito da debiti certi, liquidi ed esigibili, anticipazione di tesoreria da rimborsare e fondi vincolati da ricostituire-di euro 1.439.468,55 (cfr. delibera n. n.81/PRSP/2016). Il Comune aveva fatto, inoltre, ricorso, accanto all'anticipazione di tesoreria, all'anticipazione di liquidità di cui al d.l. n.35/2013 (euro 289.403,64) ed a quella di cui al d.l. n.78/2015 (originariamente indicata in euro 240.000,00, ma, in realtà, corrispondente a complessivi euro 923.611,19, secondo quanto precisato dal Comune con nota prot. 1685 del 28.03.2017, relativa all'istruttoria dei rendiconti 2013 e 2014).

L'ente riferisce di un netto miglioramento della situazione di cassa, precisando che " il totale rientro dell'anticipazione di tesoreria è avvenuto in data 13.10.2017 e da allora non è più stata utilizzata. Il fondo di cassa al 30.06.2018 è stato positivo e pari a € 959.376,20. Tuttora l'anticipazione non è utilizzata e il saldo di cassa è positivo."

Tuttavia, dalla banca dati SIOPE (aggiornata al 02.08.2018) - Incassi riferiti al 1° semestre 2018, risulta che al Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - sono state contabilizzate somme per l'importo pari ad Euro 267.280,65 e, dal lato dei pagamenti, risulta contabilizzato lo stesso importo tra i pagamenti da regolarizzare al codice 9998 (Pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa).

Si sono chiesti, pertanto, chiarimenti circa l'avvenuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria a tutto il primo semestre 2018.

L'ente ha confermato di aver fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria nel primo semestre 2018, precisando che l'incasso della quota di trasferimenti erariali, avvenuta qualche giorno dopo, ha consentito di rientrare dall'anticipazione.

Con riferimento all'utilizzo dei fondi vincolati, l'Ente, nella relazione sul monitoraggio del I semestre 2018 (nota prot. Cdc n. 2226 del 01.08.2018), non ha indicato a tale titolo alcun importo (Fondi vincolati utilizzati: € 0,00). Tuttavia, dalla banca dati SIOPE, aggiornata a tutto il 02.08.2018, risultano movimentate a tutto il I semestre 2018-sia tra gli incassi (Titolo 9 - Altre entrate per partite di giro) che tra i Pagamenti (Titolo 7 - Altre uscite per partite di giro) e tra i Pagamenti da regolarizzare per utilizzo incassi vincolati (codice 9995)- le voci relative all'utilizzo ed al reintegro degli incassi vincolati per un importo pari ad Euro 257.668,93 (da sistemare contabilmente per Euro 79.399,95).

A seguito della richiesta di chiarimenti da parte del Magistrato istruttore, il Responsabile del settore ha riferito che *"è emerso il brevissimo utilizzo, in termini temporali, delle somme vincolate, così come rilevato dalla Corte"*.

Il Collegio prende atto di quanto riferito ed osserva che il ricorso all'anticipazione e l'utilizzo dei fondi vincolati nel corso del semestre in oggetto testimonia la persistenza di difficoltà di cassa che ancora l'Ente non è riuscito a superare.

2. Debito residuo.

Il piano di rientro prevedeva il pagamento di debiti pari ad euro 145.564,92 (tra i quali euro 61.774,28 oggetto di contenzioso pendente) secondo la seguente scansione temporale: euro 12.495,54 nel 2016, euro 80.660,00 nel 2017 ed euro 52.409,32 nel 2018.

Il Comune di Alliste riferisce di aver provveduto, alla totale estinzione della debitoria prevista dal piano di rientro.

Quanto ai debiti certi, liquidi ed esigibili di nuova formazione, l'ente ha riferito che gli stessi ammontavano ad € 185.000,00 alla data del 31.12.2017 e ad € € 64.500,00 alla data di monitoraggio del quinto semestre.

In sede istruttoria si è rilevato che l'ammontare della debitoria di nuova formazione sopra indicata (€ 185.000,00) non è coerente con l'ammontare complessivo dei residui passivi al 31.12.2017 - così come risultanti dal conto del bilancio 2017 reperito sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente - quantificati complessivamente in € 1.749.515,55.

Si sono chiesti, pertanto, chiarimenti sulla incoerenza dei dati e si è chiesto di specificare la natura e la fonte di copertura dei debiti certi, liquidi e esigibili esclusi dal computo della suddetta posizione debitoria di nuova formazione al 31.12.2017. Inoltre, con riferimento ai debiti, certi, liquidi ed esigibili al 30.06.2018, sorti successivamente alla data del piano di rientro e non ancora estinti alla data del monitoraggio (€ 64.500,00), si è chiesto di precisare se gli stessi derivavano dalla gestione residui o dalla gestione della competenza, aggiornando lo stato dei relativi pagamenti.

Nella nota prot. 5650 del 14 settembre 2018, a firma del Responsabile del settore gestione risorse, si legge che la discrasia è dovuta al fatto che tra i residui passivi sono comprese somme non rientrate *"nel concetto di debito propriamente detto, ossia somme dovute per somministrazioni, per forniture di beni e servizi, per appalti, per obbligazioni relative a prestazioni professionali, ecc"*. In particolare, si riferisce che tra i residui passivi, oltre agli oneri derivanti dalla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che trovano copertura nel PEF (già esclusi dal computo dei debiti del piano), sono inclusi gli emolumenti al personale già maturati, gli interessi passivi, le spese economali, le spese per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali e per il funzionamento dell'OIV e dell'Organo di revisione, le somme accantonate per contenzioso e le spese di investimento relative ai lavori in corso per i quali sono stati già presentati gli stati di avanzamento lavori.

Quanto ai debiti al 30.06.2018, la Responsabile ha confermato che derivano dalla gestione di competenza e che sono stati quasi completamente estinti.

La risposta fornita non chiarisce la ragione della rilevante differenza tra la posizione debitoria al 31.12.2017 segnalata nel monitoraggio del piano di rientro e quella espressa nel conto del bilancio 2017 in conto residui passivi.

Dalla risposta fornita dall'Ente sembrerebbe che la discordanza sia da attribuire al fatto che, tra i residui passivi, oltre agli oneri derivanti dal servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, esclusi già in origine dalla quantificazione della posizione debitoria dell'Ente in quanto trovano copertura nel Piano Economico Finanziario, l'Ente mantenga somme che probabilmente non hanno il requisito della esigibilità (le somme accantonate per contenzioso in corso o somme per stati di avanzamento lavori per i quali l'impresa non ha emesso fattura), in contrasto con i principi della competenza finanziaria potenziata.

Si ricorda, infine, che, per giurisprudenza costante (cfr. da ultimo, Cass Sezioni Unite 15 novembre 2016 n. 23225), la certezza attiene all'esistenza dell'obbligazione, ossia al titolo costitutivo del credito, per cui un credito è certo quanto non è contestato, la liquidità attiene all'oggetto dell'obbligazione, per cui il credito è liquido se è determinato (o facilmente determinabile sulla base di criteri obiettivi) nel suo ammontare, mentre l'esigibilità attiene alla possibilità per il creditore di pretendere immediatamente l'adempimento, per cui il credito è esigibile se non è soggetto a condizione o termine.

Per tali ragioni, non è chiaro perché alcune delle voci indicate tra i residui passivi (emolumenti al personale già maturati, spese di funzionamento organi comunali, trasferimenti correnti ad

altri enti) siano stati esclusi dai debiti, certi, liquidi ed esigibili.

L'Ente dovrà fornire il dato aggiornato dei debiti certi, liquidi, ed esigibili alla data del 31.12.2018 (monitoraggio VI semestre) tenuto conto di quanto sopra osservato.

3. Entrate tributarie ed extratributarie e contenimento delle spese.

Il piano di rientro approvato dal Comune di Alliste prevedeva il ripiano dei debiti ed il superamento del deficit di liquidità attraverso il reperimento delle seguenti entrate: euro 600.000,00 (di cui euro 250.000,00 per il 2017 ed euro 100.000,00 per il 2018) derivanti da accertamenti e riscossioni di tributi locali; euro 100.000,00 derivanti da alienazioni immobiliari; euro 618.000,00 per minore spesa complessiva, nel triennio 2016/2018, a seguito di rinegoziazione dei mutui consentita dal d.l. n.78/2015.

Nella relazione di monitoraggio l'Ente riferisce di aver riscosso per il primo semestre 2018 complessivi € 51.029,24 relativi a introiti ICI, TASI e TARES da anni pregressi e relative entrate da accertamenti e che per la fine dell'anno dovrebbe essere raggiunto l'obiettivo di € 100.000,00 di incassi.

In sede istruttoria si è chiesto di indicare, in maniera ordinata ed in forma tabellare, la dinamica aggiornata delle riscossioni riguardanti le tipologie di entrata contemplate nel piano di rientro a copertura dello stesso, quantificate originariamente, per il triennio 2016/2018, in € 600.000,00. L'Ente, in particolare, avrebbe dovuto indicare le suddette riscossioni distinte per ciascuna tipologia di entrata indicando l'anno e l'importo dell'accertamento. Nella nota di risposta, sono stati comunicati i dati delle riscossioni, ma non quelli degli accertamenti, sicché risulta difficile valutare la capacità effettiva di riscossione.

Infatti, l'Ente, come sopra riferito ha quantificato in € 600.000,00 le entrate da evasione da recuperare, che avrebbero concorso, insieme ad altre fonti, a dare copertura al piano di rientro (Relazione tecnica prot. cdc n. 547 del 15/02/2016). Nella relazione tecnica si legge: *"E' da tenere presente inoltre, che nelle more degli esiti della gara, sono stati effettuati dall'ufficio gli accertamenti delle pregresse annualità 2010 e 2011 sia per Ici che per Tarsu. Le consequenziali entrate sono state iscritte nel Piano di rientro per un importo pari ad € 600.000,00, somma prudenzialmente più bassa rispetto agli introiti previsti"*.

Il Collegio osserva che, al fine di valutare l'effettiva dinamica delle riscossioni, è necessario disporre del dato relativo ai singoli accertamenti dei tributi: tale dato dovrà, essere fornito in sede di esame del monitoraggio relativo al prossimo semestre.

Sul piano delle entrate extratributarie gli importi riscossi nel semestre di riferimento sono i seguenti:

- € 2.418,52 per alienazioni immobiliari;
- € 4.026,75 per affrancazione di terreni

In relazione ai risparmi conseguiti, in linea con quanto previsto nel piano, si riferisce di una minore spesa annua di € 206.000,00 per rinegoziazione dei mutui.

In sede istruttoria si è chiesto di trasmettere un prospetto contenente l'indicazione, per

ciascuna posizione debitoria, del valore del risparmio annuale derivante dalla rinegoziazione. A dimostrazione dei risultati conseguiti, si è chiesto di trasmettere la documentazione (es. prospetti di sintesi) proveniente dall'istituto finanziatore riguardante l'esito della rinegoziazione.

L'Ente ha trasmesso l'elenco dei prestiti rinegoziati con la Cassa Depositi e Prestiti (allegato n. 2 della nota prot. 5650 del 14 settembre 2018). Inoltre, sul sito istituzionale è stata recuperata la deliberazione consiliare n. 22 del 18/11/2015 di approvazione della rinegoziazione ma non i relativi allegati.

Dall'esame dei suddetti documenti si evince che sull'annualità 2015 c'è stato un risparmio di € 157.776,72, pari alla quota capitale di restituzione del debito con scadenza 31/12/2015. Pertanto, si è proceduto a confrontare la rata semestrale ante rinegoziazione "Rata 31/12/2015 (ante)" con quella post rinegoziazione "Rata semestrale (Post) dal 30/06/2016".

I risultati sono riportati nella tabella che segue.

COMUNE DI ALLISTE				
Confronto tra la rata semestrale ante rinegoziazione con la rata post rinegoziazione				
	Posizione prestito originario	Rata semestrale prima della rinegoziazione	Rata semestrale dopo la rinegoziazione	Differenza semestrale
1	4318936/01	3.766,14	3.229,63	-536,51
2	4327501/01	5.085,93	4.364,55	-721,38
3	4327504/01	8.023,52	6.889,90	-1.133,62
4	4333217/03	8.323,12	7.141,20	-1.181,92
5	4333217/04	1.345,97	1.154,90	-191,07
6	4333217/05	1.037,06	891,35	-145,71
7	4349410/01	5.634,00	4.834,61	-799,39
8	4349412/00	5.226,70	4.480,30	-746,40
9	4349414/02	4.430,99	3.801,77	-629,22
10	4349414/03	2.314,04	1.985,44	-328,60
11	4349416/01	6.745,04	5.787,21	-957,83
12	4349433/01	6.699,58	5.749,16	-950,42
13	4349434/02	4.521,77	3.879,66	-642,11
14	4349434/03	1.409,09	1.209,10	-199,99
15	4352411/02	25.140,28	21.583,50	-3.556,78
16	4352411/03	1.007,30	865,78	-141,52
17	4352411/04	4.006,76	2.127,63	-1.879,13
18	4360330/01	4.636,90	3.979,79	-657,11
19	4378425/01	1.490,65	1.278,72	-211,93
20	4417305/01	1.486,34	1.275,27	-211,07
21	4461850/00	6.190,15	3.283,33	-2.906,82
22	4491678/00	9.505,02	5.436,46	-4.068,56
23	4494168/00	2.274,92	1.301,25	-973,67
24	4514657/00	11.304,87	6.919,29	-4.385,58
25	4514947/00	30.386,70	18.598,58	-11.788,12
26	4523231/00	3.701,11	2.410,34	-1.290,77
27	4528985/00	6.520,06	4.495,63	-2.024,43
28	4536714/00	3.726,46	2.571,01	-1.155,45
29	4538744/00	13.165,35	9.083,41	-4.081,94
30	4538745/00	81.100,47	55.955,12	-25.145,35
31	4538747/00	14.870,39	10.259,80	-4.610,59
32	4539098/00	27.891,77	19.243,87	-8.647,90
	Totale	312.968,45	226.067,56	-86.900,89

Dai calcoli sopra riportati emerge un risparmio semestrale di € 86.900,89, e, quindi, annuale di € 173.801,78 e non € 206.000,00, come riferito dall'ente.

Dalla deliberazione n. 22/2015 emerge che *"viene quantificata un'economia a carico del Bilancio 2015 e successivi a partire da 157.776,72 mila euro annui in diminuzione via via che scadono gli ammortamenti originari dei prestiti;"*. Per tali ragioni, le economie per gli anni successivi sembrano in progressiva diminuzione rispetto all'importo di € 157.776,72. La rinegoziazione, inoltre, ha anche dilazionato nel tempo (30/06/2040) la restituzione del debito residuo.

L'Ente dovrà, in sede di monitoraggio del semestre successivo, chiarire le modalità di quantificazione del risparmio per rinegoziazione dei mutui in € 206.000,00.

Infine, con riferimento al contenimento delle spese, si è chiesto all'Ente di illustrare l'andamento crescente della spesa corrente registrato tra il 2016 e il 2017. Infatti, nel 2016 sono stati assunti impegni per Euro 3.751.558,40, mentre nel consuntivo 2017 - così come emerge dal conto del bilancio pubblicato sul sito istituzionale nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente - risultano registrati impegni al Titolo 1 per l'importo di Euro 4.063.260,73.

L'Ente ha riferito che l'aumento degli impegni tra il 2016 ed il 2017 afferisce a settori di interesse ambientale ed igienico-sanitario ed è riconducibile soprattutto all'aumento delle spese allocate nella missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

L'Ente ha riferito che nel 2018 la spesa corrente è più contenuta rispetto al 2017 di circa il 45%.

Si tratta di un aspetto che sarà oggetto di attenzione in sede di successivo monitoraggio.

4. Risultato di amministrazione.

Con riferimento all'obbligo di recupero del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, pari ad Euro 179.735,13, da ripianare, in base alla deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 15.06.2015, in trenta esercizi con quote annuali costanti pari ad Euro 5.991,17, si sono chiesti chiarimenti sull'andamento decrescente registrato dall'importo della parte disponibile dei risultati di amministrazione dal 2015 al 2017 (Esercizio 2015: Euro 25.158,88 Esercizio 2016: Euro 9.293,32 Esercizio 2017: Euro 0,00).

L'Ente ha riferito che il disavanzo da riaccertamento straordinario è stato correttamente inserito in bilancio ogni anno per l'importo di € 5.991,17 e che "la parte disponibile dei risultati di amministrazione osservati dalla Corte sono già al netto delle quote di disavanzo"

Il Collegio si riserva di effettuare una più approfondita istruttoria in sede di esame del rendiconto ai sensi dell'art 148 bis TUEL.

P Q M


La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, nell'esercizio delle funzioni

conferite dall'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011:

- 1) accerta il parziale raggiungimento degli obiettivi intermedi del quinto semestre del piano di rientro 2016/2018 (1.01.2018 - 30.06.2018) del comune di Alliste (LE), con riferimento alla presenza di debiti certi, liquidi ed esigibili di nuova formazione di incerto ammontare e la persistenza di criticità di cassa a causa del costante ricorso all'anticipazione di tesoreria ed ai fondi vincolati;
- 2) prescrive che l'ente, sede di monitoraggio del semestre successivo, chiarisca la discrasia tra i debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2017 e l'importo dei residui passivi alla medesima data;
- 3) prescrive che l'ente comunichi, in sede di monitoraggio del semestre successivo, l'importo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alle date del 31.12.2017 e del 31.12.2018;
- 4) prescrive che l'ente trasmetta, in sede di monitoraggio del semestre successivo, una tabella da cui si evinca la dinamica delle riscossioni aggiornata al 31.12.2018, riguardanti le tipologie di entrata contemplate nel piano di rientro e quantificate originariamente in € 600.000,00; le suddette riscossioni dovranno essere distinte per ciascuna tipologia di entrata, indicando l'anno e l'importo dell'accertamento;
- 5) prescrive che l'ente fornisca, in sede di monitoraggio del semestre successivo, chiarimenti in merito all'effettivo conseguimento di una minore spesa annua di € 206.000,00 per rinegoziazione dei mutui, trasmettendo la documentazione comprovante i risparmi conseguiti;
- 6) precisa che l'accertamento del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano di rientro determinerà, ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011, la trasmissione degli atti al Prefetto e alla competente Conferenza permanente;
- 7) dispone che l'Organo di revisione dell'ente svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza, riferendo a questa Sezione ogni aspetto rilevante;
- 8) stabilisce che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione;
- 9) dispone che la presente deliberazione sia pubblicata entro 30 giorni sul sito internet del Comune secondo quanto previsto dall'art.31 del D.Lgs. n.33/2013 e che l'attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sia trasmessa a questa Sezione nei successivi 30 giorni.

Così deciso in Bari, il giorno 28 settembre 2018.


Il Magistrato relatore
Carmelina ADESSO



depositata in Segreteria

il 28 SET. 2018

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Marialuca SCIANNAMEO)



Il Presidente
Agostino CHIAPPINIELLO

